



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA 5[^]

Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242

Indirizzo PEC bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Agli Operatori Concessionari di posteggio
FIERA DI OTTOBRE IN CENTRO STORICO

<p>PRESCRIZIONI e DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE durante lo svolgimento della Fiera di ottobre in Centro Storico – SABATO E DOMENICA</p>

Si informano codeste spettabili ditte che in occasione della Fiera di Ottobre in Centro Storico, che ha luogo il sabato e la domenica successivi al primo giovedì di ottobre di ogni anno, oltre ai consueti adempimenti (pagamento C.O.S.A.P./TARI, rispetto orari accesso e sgombero Fiera, ecc.) dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella Legge 114/98, nella Legge Regionale del Veneto n. 10/2001 e nel Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2009, ed ogni altra disposizione in materia di commercio in genere, nonché quanto verrà disposto dai competenti organi di vigilanza. In particolar modo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni e norme in materia di sicurezza durante lo svolgimento della Fiera, tratte dal Regolamento Comunale precitato:

1. I banchi, gli automarket e le altre attrezzature di vendita devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato.
2. **E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa di quella espressamente concessa, né occupare anche con piccole sporgenze, spazi comuni né ostruire ingressi e vie di fuga.** I banchi di vendita devono essere allineati fra loro. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale o dei mezzi di soccorso. Le stesse dovranno essere sollevate di almeno 2 metri dal suolo e collocate in modo da non costituire molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
3. **La sporgenza massima delle tende oltre la superficie assegnata non deve essere superiore a 50 centimetri.**
4. **In caso di necessità il commerciante dovrà immediatamente rimuovere le tende per consentire il transito degli automezzi.**
5. Le merci appese ai carrelli devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
6. Nessun oggetto potrà essere appeso ai sostegni delle tende quando gli effetti stessi sporgono oltre i banchi od ostacolano la visibilità degli esercizi commerciali in sede fissa. **Si invita inoltre, al fine di facilitare in caso di necessità, la chiusura di tende, portelloni, ombrelloni e simili, ad appendere il minor numero di merci possibili.**
7. L'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci o dei banchi non può essere inferiore a 50 centimetri.

8. L'esposizione a terra per la vendita è vietata ad eccezione delle seguenti merci: calzature, tappeti, mobili con qualunque materiale realizzati, articoli per il giardinaggio, fiori recisi contenuti in appositi vasi, piante, animali vivi, cicli, motocicli, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
9. Nell'area della fiera è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I concessionari di posteggio sono tenuti a portar fuori dall'area della fiera i veicoli che non sono autorizzati a sostare all'interno dei posteggi.
10. **Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di polizia e di soccorso e di quelli relativi ai servizi pubblici e/o autorizzati. Per consentire un più agevole transito degli automezzi di polizia e soccorso all'avvicinarsi degli stessi: sospendere l'attività di vendita ed invitare i clienti a sgomberare la strada, chiudere immediatamente gli ombrelloni, abbassare i portelloni o le tende dei mezzi attrezzati, avvicinare al lato opposto al transito dei mezzi i banchi, i carrelli, le merci o quant'altro possa intralciare uno scorrevole transito veicolare.**
11. **Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. Dovrà sempre essere presente almeno una persona, addetta della ditta, che in caso di necessità provveda ad attuare tutte quelle operazioni sopra menzionate per garantire la sicurezza.**
12. I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in appositi involucri da tenere all'interno del posteggio assegnato per la raccolta che avverrà a cura della Società che gestisce il servizio.
13. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e le qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari da parte di coloro che esitano tali prodotti sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti od agli altri commercianti in sede fissa.
14. E' vietato l'uso del gruppo elettrogeno per motivi di sicurezza.

Si fa obbligo al titolare di autorizzazione/concessione:

- **di esibirla ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza e di esporla in modo visibile al pubblico nell'ambito dello spazio assegnato;**
- di riparare eventuali danni derivanti dall'occupazione;
- di osservare tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, di polizia Urbana e di Edilizia in vigore.